



COMUNE DI ROVERE' DELLA LUNA

Provincia di Trento

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 17

DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Approvazione Regolamento sul procedimento amministrativo e sul diritto di accesso documentale, civico semplice e civico generalizzato.

L'anno DUEMILADICIOTTO addì SEDICI del mese di MAGGIO alle ore 20.30 nella sede municipale, a seguito di regolari avvisi recapitati a termine di legge si è riunito il Consiglio Comunale con l'intervento dei Signori:

N.	COMPONENTE	QUALIFICA	P.	A.G.	A.
1	FERRARI LUCA	Sindaco	X		
2	DALPIAZ DENIS	Consigliere	X		
3	BORTOLOTTI TIZIANA	Consigliere	X		
4	COLLER EMANUELA	Consigliere	X		
5	GIRARDI MASSIMILIANO	Consigliere	X		
6	GIRARDI ALESSIO	Consigliere		X	
7	LUCHI SIMONETTA	Consigliere	X		
8	STIMPFL ALESSANDRO	Consigliere	X		
9	FERRARI MILENA	Consigliere	X		
10	PAOLAZZI CARLA	Consigliere	X		
11	BERTOLINI MICHELA	Consigliere	X		
12	VANIN MICHELE	Consigliere	X		
13	NARDON LORETTA	Consigliere	X		
14	SUSAT GILBERTO	Consigliere	X		
15	ANDREIS ALESSANDRO	Consigliere	X		

Assiste il Segretario Comunale sig.a Gallina dott.ssa Paola.

Il signor Ferrari Luca, in qualità di Sindaco, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a deliberare sull'oggetto suindicato.

OGGETTO: Approvazione Regolamento sul procedimento amministrativo e sul diritto di accesso documentale, civico semplice e civico generalizzato.

Premesso che:

- l'articolo 9 bis della la L.P. 16 giugno 2006 n. 3 recante "Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino", stabilisce che, per assicurare il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, i comuni con popolazione inferiore a cinquemila abitanti esercitano obbligatoriamente in forma associata, mediante convenzione, i compiti e le attività indicate nella tabella B delle legge medesima.
- in data 30 dicembre 2016 tra i Sindaci dei Comuni di Mezzocorona e Roverè della Luna è stata sottoscritta la convenzione per la gestione associata fra i comuni di Mezzocorona e Roverè della Luna delle attivita' e dei compiti di cui all'allegato b della L.p. n. 3/2006, così come modificata dalla L.p. n. 12/2014.
- L'art. 4 "Organizzazione dei compiti e attività dei servizi posti in gestione associata" di detta convenzione, al comma 3, prevede testualmente: "*Per tutti i servizi posti in gestione associata, indipendentemente dall'organizzazione unitaria o duale scelta, vengono fissati i seguenti obblighi:*
a) progressiva omogeneizzazione dei regolamenti adottati dai due Enti;
b) tendenziale omogeneizzazione dei sistemi informatici, sia lato software che hardware: su tale aspetto dovrà essere assicurata priorità di scelta a soluzioni unitarie di livello provinciale per favorire l'integrazione con l'intero sistema pubblico trentino;
c) progressiva omogeneizzazione delle procedure amministrative e della modulistica utilizzata nei confronti di cittadini ed imprese;
d) gestione delle attività ispirandosi al principio della leale collaborazione istituzionale, idonea a garantire l'esercizio coordinato delle rispettive attribuzioni pur in presenza di centri di responsabilità distinti;
e) collaborazione tra gli uffici, intesa quale disponibilità all'aiuto reciproco ed all'assistenza, qualora la richiesta assuma carattere eccezionale e/o transitorio".

RILEVATO CHE:

Il D.Lgs. 14.03.2013 n. 33 (c.d. *decreto trasparenza*) ha introdotto nell'ordinamento italiano l'istituto dell'accesso civico, inteso come il diritto di chiunque di accedere ai documenti, ai dati ed alle informazioni oggetto di pubblicazione obbligatoria sui siti istituzionali delle Pubbliche Amministrazioni (c.d. *accesso civico semplice*).

Il D.Lgs. 25.05.2016 n. 97 ("*Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche*") ha modificato ed integrato il D. Lgs. 14.03.2013 n. 33 (c.d. *decreto trasparenza*) con particolare riguardo al diritto di "*accesso civico*".

Nello specifico, accanto alla preesistente tipologia dell'accesso civico c.d. "*semplice*", è stata introdotta la nuova tipologia dell'accesso civico c.d. "*generalizzato*", che consente ai cittadini di richiedere anche dati e documenti che le pubbliche amministrazioni non hanno l'obbligo di pubblicare.

Rilevato che l'introduzione nell'ordinamento italiano degli istituti dell'accesso civico semplice e dell'accesso generalizzato non ha inciso sulla permanenza in vigore dell'istituto dell'accesso ai documenti amministrativi, disciplinato, in ambito nazionale e locale, rispettivamente dalla Legge n. 241/1990 e dalla Legge provinciale n. 23/1992, e pertanto sussistono nell'ordinamento giuridico vigente tre tipologie di accesso:

- **accesso civico semplice** (art. 5, comma 1, del decreto trasparenza) che si riferisce a documenti, informazioni e dati oggetto di obblighi di pubblicazione e costituisce un rimedio alla omessa pubblicazione degli stessi, sovrapponendo al dovere di pubblicazione da parte delle pubbliche amministrazioni il diritto del privato di accedere a documenti, informazioni e dati interessati dall'inadempienza.
- **accesso civico generalizzato** (art. 5, comma 2, del decreto trasparenza) che ha come finalità quella di *"favorire forme diffuse di controllo sul perseguitamento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico"*. Tale finalità comporta che *"chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione"*. Si tratta, quindi, di una forma di accesso che si configura come autonoma da obblighi di pubblicazione e come espressione di una libertà che incontra quali unici limiti, da un lato, il rispetto della tutela degli interessi pubblici e/o privati previsti dai commi 1 e 2 dell'art. 5 bis del decreto trasparenza e, dall'altro, il rispetto delle norme che prevedono specifiche esclusioni (comma 3 del citato art. 5 bis).
- **accesso documentale** (artt. 22 e sg della Legge 241/1990), che ha come finalità quella di mettere i soggetti interessati nella condizione di esercitare al meglio le facoltà – partecipative e/o oppositive e difensive – che l'ordinamento attribuisce loro a tutela delle posizioni giuridiche qualificate di cui sono titolari. Nella relativa istanza quindi il richiedente deve dimostrare di essere titolare di un *"interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso"*. In funzione di tale interesse l'istanza di accesso documentale deve essere opportunamente motivata.

La L.R. 15.12.2016 n. 16, nel modificare la precedente L.R. 29.10.2014 n. 10 (*"Disposizioni in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte della Regione e degli enti a ordinamento regionale"*), ha operato l'adeguamento della normativa regionale in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni alle novità introdotte dal D.Lgs. 25.05.2016 n. 97.

La suddetta legge regionale ha previsto, all'art. 2, l'adeguamento da parte degli enti interessati alle novità introdotte ed ha peraltro individuato l'ambito oggettivo dell'istituto dell'accesso civico generalizzato nei soli documenti amministrativi (e non anche nei dati) detenuti dall'amministrazione, ulteriori rispetto a quelli per i quali è previsto l'obbligo di pubblicazione. La ragione di tale scelta da parte del legislatore regionale discende dalla *"necessità di salvaguardare l'efficiente e razionale andamento dell'azione amministrativa, soprattutto negli enti locali di modeste dimensioni che caratterizzano il territorio regionale"* (circolare di data 09.01.2017 della Regione Autonoma Trentino – Alto Adige, Ripartizione II, Affari istituzionali, competenze ordinamentali e previdenza).

La materia del procedimento amministrativo e dell'accesso documentale è invece disciplinata dagli artt. 73 e 74 del T.U. delle leggi regionali sull'ordinamento dei Comuni (D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L e ss.mm.), in forza dei quali agli enti locali si applica la normativa provinciale (L.P. 30.11.1992 n. 23) in luogo di quella regionale (L.R. 31.07.1993 n. 13). Si precisa che la disciplina provinciale si applica limitatamente alla legge e non al relativo regolamento di esecuzione (D.P.P. 05.07.2007 n. 17-97/Leg.) che vale sono per la Provincia, e pertanto ogni Amministrazione deve adottare un proprio regolamento al fine di definire le modalità attuative/operative relative al procedimento amministrativo e all'esercizio del diritto di accesso documentale.

Con determinazione n. 1309 dd. 28.12.2016, l'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) ha fornito alle Pubbliche Amministrazioni le linee guida per l'attuazione della normativa in materia di accesso civico e generalizzato, suggerendo tra l'altro *"ai soggetti tenuti*

all'applicazione del decreto trasparenza l'adozione, anche nella forma di un regolamento interno, di una disciplina che fornisca un quadro organico e coordinato dei profili applicativi relativi alle tre tipologie di accesso” prevedendo “una sezione dedicata all'accesso documentale, una seconda sezione dedicata alla disciplina dell'accesso civico” e “una terza sezione dedicata alla disciplina dell'accesso generalizzato” (par. 3.1 determinazione n. 1309/2016).

Con circolare n. 2/2017, il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione ha, a sua volta, fornito alle Pubbliche Amministrazioni indicazioni operative per l'attuazione della normativa in materia di accesso civico e generalizzato, precisando tra l'altro che “ciascuna amministrazione può disciplinare con regolamento [...] esclusivamente i profili procedurali e organizzativi di carattere interno”, e che “al contrario i profili di rilevanza esterna, che incidono sull'estensione del diritto (si pensi alla disciplina dei limiti o delle eccezioni al principio dell'accessibilità), sono coperti da riserva di legge” (par. 2.2 circolare n. 2/2017).

Con deliberazione nr. 26 dd. 23.09.2009, il Consiglio Comunale approvava il Regolamento Comunale per il diritto di informazione e di accesso ai documenti amministrativi, che ora deve essere necessariamente modificato con la disciplina integrativa e attuativa delle fonti di rango legislativo vigenti in materia di accesso civico e accesso generalizzato (Decreto legislativo n. 33/2013; Legge regionale n. 10/2014).

Ritenuto, nel rispetto dei principi di riserva di legge, di semplificazione e di non ampliamento del quadro delle fonti regolamentari comunali, e, ferma restando la riserva della disciplina del diritto di accesso dei Consiglieri comunali alla normativa vigente in materia di ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino Alto Adige ed al Regolamento interno del Consiglio comunale, approvare un unico nuovo regolamento comunale per disciplinare in modo compiuto il procedimento amministrativo, il diritto di accesso documentale e il diritto di accesso civico semplice e generalizzato.

QUANTO SOPRA PREMESSO E RILEVATO;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Fatto presente che il Consorzio dei Comuni Trentini ha predisposto uno schema di “Regolamento sul procedimento amministrativo e sul diritto di accesso documentale, civico semplice e civico generalizzato”, che disciplina le predette tipologie di accesso e che, al fine di regolamentare in maniera organica la materia, contempla anche norme in materia di procedimento amministrativo.

Visto ed esaminato lo schema di Regolamento sul procedimento amministrativo e sul diritto di accesso documentale, civico semplice e civico generalizzato, come predisposto dal Segretario Comunale, sulla base della bozza inviata dal Consorzio dei Comuni Trentini, che consta di nr. 28 articoli, e ritenuto lo stesso meritevole di approvazione.

Dato atto che l'adozione di detto Regolamento che disciplina in modo organico il procedimento amministrativo, il diritto di accesso documentale e il diritto di accesso civico semplice e generalizzato, comporta la necessità di abrogare il precedente regolamento in materia di procedimento amministrativo, approvato con deliberazione consiliare nr. 26 dd. 23.09.2009.

Visti:

- il Decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, come modificato dal Decreto legislativo 25 maggio 2016 n. 97;
- la Legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modifiche ed integrazioni;

- la Legge regionale 29 ottobre 2014 n. 10, come modificata dalla legge regionale 15 dicembre 2016 n. 16;
- la legge provinciale 30 novembre 1992 n. 23 e successive modifiche ed integrazioni;
- il *Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni* della Regione autonoma Trentino-Alto Adige (DPReg. 1 febbraio 2005 n. 3/L – modificato dal DPReg. 3 aprile 2013 n. 25), coordinato con le disposizioni introdotte dalla legge regionale 2 maggio 2013 n. 3 e dalla legge regionale 9 dicembre 2014 n. 11, dalla legge regionale 24 aprile 2015 n. 5, dalla legge regionale 15 dicembre 2015 n. 27 e dalla legge regionale 15 dicembre 2015 n. 31;
- Visto lo Statuto Comunale vigente

"Effettuata regolarmente l'istruttoria relativa alla presente proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi degli artt. 56 comma 1 e 56-ter comma 1, della L.R. 04.01.1993, n. 1 come da ultimo modificata dalla L.R. 15.12.2015, n. 31, parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa.

Firmato digitalmente: Il segretario comunale – dott.ssa Paola Gallina;

Con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano dai Consiglieri presenti e votanti, proclamati dal Presidente con l'assistenza degli scrutatori.

D E L I B E R A

1. Di approvare, per i motivi espressi in premessa, il **Regolamento sul procedimento amministrativo e sul diritto di accesso documentale, civico semplice e civico generalizzato**, che consta di n. 28 articoli, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale dello stesso.
2. Di dare atto che l'adozione di detto Regolamento che disciplina in modo organico il procedimento amministrativo, il diritto di accesso documentale e il diritto di accesso civico semplice e generalizzato, comporta l'abrogazione del precedente regolamento comunale in materia di procedimento amministrativo, approvato con deliberazione consiliare nr. 26 dd. 23.09.2009.
3. Di dare ampia diffusione al presente Regolamento assicurandone ogni adempimento di informazione.
4. Di dare atto che la presente deliberazione diverrà esecutiva ad avvenuta pubblicazione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 79, comma 3, del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 nr. 3/, come modificato dal D.P.Reg. 03.04.2013, n. 25.
5. Di dare evidenza, ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992, n. 23, che, avverso la presente deliberazione sono ammessi:
 - a) opposizione alla Giunta comunale, durante il periodo di pubblicazione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 79, comma 5, del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 nr. 3/L e s.m.
 - b) ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104;
 - c) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art.8 del D.P.R. 24.11.1971, n.1199.

REFERTO DI PUBBLICAZIONE:

Ai sensi dell'art. 79, comma 1, del T.U. delle leggi regionali sull'ordinamento dei Comuni della Regione T.A.A. la presente deliberazione è pubblicata all'albo comunale per dieci giorni consecutivi (dal 17 al 27 MAGGIO 2018) e diverrà esecutiva il giorno successivo a quello di scadenza del periodo di pubblicazione.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
Luca Ferrari
f.to digitalmente

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott.ssa Paola Gallina
f.to digitalmente